

**DECRETO-LEGGE N. 4/2019: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INTRODUZIONE
DEL REDDITO DI CITTADINANZA E A INTERVENTI IN MATERIA
PENSIONISTICA**

PROPOSTE EMENDATIVE ANMIC



Le finalità sottese agli istituti del reddito e della pensione di cittadinanza, quali strumenti di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, avrebbero dovuto indurre il Governo a rivolgere una particolare attenzione ai soggetti disabili e alle loro famiglie, dove le condizioni personali di taluni componenti, le disuguaglianze e le situazioni di povertà sono maggiormente presenti e meritano una risposta legislativa adeguata e forte.

Purtroppo è vero che le sempre presenti “esigenze di bilancio” portano a dover ridimensionare gli interventi legislativi di tutela sociale, ma è pur vero che **il bilancio non è un arido rapporto tra entrate ed uscite ma, innanzitutto, uno strumento di politica legislativa dove le risorse devono essere appostate innanzitutto a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti svantaggiati e tali sicuramente sono i disabili la cui condizione è tutelata in particolare dalla Costituzione.**

Ferma, quindi, la necessità di una riforma complessiva dello Stato Sociale che riconosca diritti e prestazioni essenziali economiche, sanitarie e di servizi, appare necessario indicare alcuni aspetti che nel decreto-legge n. 4/2019 sul reddito e la pensione di cittadinanza meritano di essere emendati o integrati, salvo ulteriori approfondimenti che emergeranno dall'esame del provvedimento definitivo.

Innanzitutto la ANMIC parte da una considerazione: le prestazioni economiche attualmente previste a favore dei disabili fisici, psichici e sensoriali sono insufficienti, per non dire irrisorie, in quanto non garantiscono i minimi essenziali di vita e il loro adeguamento è

improcrastinabile; non si può dire dignitosa una prestazione economica che si aggira intorno ai 280,00 euro mensili.

Pertanto, in attesa di una riforma generale della disabilità si indicano alcune ipotesi correttive del decreto-legge predisposto ad iniziativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dirette a superare, medio tempore, le difficoltà economiche che incontrano le persone disabili e le loro famiglie.

1) Eliminazione dal concetto di reddito familiare dei trattamenti economici assistenziali ai disabili.

Il reddito e la pensione di cittadinanza hanno come destinatari i nuclei familiari. Agli stessi, come individuati dall'articolo 3 del dpcm n. 159/2013, vanno rapportati i requisiti patrimoniali e reddituali necessari ai fini dell'ottenimento del beneficio economico.

In particolare per quanto concerne il reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge, al suo ammontare concorrono, tra l'altro, le prestazioni assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Ciò significa che per gli invalidi civili, i ciechi e gli ipovedenti, i sordi ad eccezione dell'indennità di accompagnamento, costituiscono reddito gli assegni e le altre prestazioni economiche e assistenziali di cui beneficiano.

La loro computabilità incide sulla possibilità stessa di ottenere la nuova prestazione.

In conseguenza le famiglie che hanno al loro interno uno o più disabili subiscono un trattamento peggiore rispetto a quelle che non ne hanno.

D'altra parte, in relazione all'ISEE, sia la Giurisprudenza amministrativa (CdS 838, 842 e 841 del 2016) sia la legge n. 89/2016, art. 2 *sexies* hanno escluso dal concetto di reddito i trattamenti assistenziali percepiti da soggetti per effetto della condizione di disabilità.

Allo stesso modo è stato evidenziato come gli stessi non costituiscono reddito perché non collegati a prestazioni lavorative e in quanto hanno fondamento nella necessità di superare una situazione di svantaggio derivante dalle condizioni di disabilità.

Di qui la necessità di emendare l'articolo 2, comma 6 del decreto-legge.

2) Le persone con disabilità quali destinatarie dirette del reddito di cittadinanza.

I destinatari del reddito di cittadinanza sono individuati nei nuclei familiari. Esigenze di giustizia e di equità avrebbero voluto che i disabili, in godimento di trattamento economici assistenziali, fossero direttamente beneficiari degli incrementi reddituali previsti dalla proposta di decreto-legge. Ciò nel senso di considerare staccata la loro posizione da quella del nucleo familiare di appartenenza, considerandoli come nucleo autonomo rispetto alla famiglia anagrafica e destinatari di una integrazione delle prestazioni economiche già in godimento entro i limiti e alle condizioni previste in generale per i nuclei familiari di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge.

In tal caso si tratterebbe di effettuare una integrazione delle provvidenze di cui sono titolari fino ai limiti indicati dall'articolo 3 lettere a) e b).

3) Avvio al lavoro delle persone disabili appartenenti a nuclei familiari destinatari del reddito di cittadinanza.

L'articolo 4 del decreto-legge prevede che la concessione del reddito di cittadinanza è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare. Sono esclusi da tale obbligo i componenti con disabilità.

È del tutto evidente che questa formulazione normativa finisce con escludere dall'avviamento al lavoro straordinario previsto dalla bozza di decreto-legge i portatori di disabilità con residue capacità lavorative.

Pertanto il provvedimento andrebbe emendato prevedendosi che i componenti il nucleo familiare disabili maggiorenni possano manifestare la loro disponibilità lavorativa ed essere inseriti in un apposito elenco da cui attingere per l'avviamento al lavoro secondo le condizioni, le percentuali e le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

Il Presidente Nazionale ANMIC

Prof. Nazaro Pagano

